



OGGETTO: Regolamento per la chiamata dei Professori di I e di II fascia: modifica- emanazione.

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 670 dell'11.10.2021 di emanazione del Regolamento per la chiamata dei Professori di I e di II fascia modificato all'art. 2;
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione mista statuto e regolamenti nella seduta del 19.07.2022 con verbale n. 8 e delle modifiche proposte al predetto testo;
TENUTO CONTO altresì del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.07.2022 con delibera n. 139;
VISTA la delibera del Senato accademico n. 103 del 05.09.2022;
VISTI gli artt. 32 e 43 dello Statuto d'Ateneo;

DECRETA

- Art.1** Emanare il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e di II fascia (all. 1).
Art. 2 Abrogare il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e di II fascia emanato con D.R. n. 670 dell'11.10.2021.
Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo e all'Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

*Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni
In comunicazione SA e CdA*



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO
DI I E DI II FASCIA**

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2022 con delibera n. 139

Approvato da Senato accademico del 05.09.2022 con delibera n. 103

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - COPERTURA FINANZIARIA

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO

ARTICOLO 4 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

ARTICOLO 5 - CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI CHIAMATA

TITOLO I

**COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ART.
18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)**

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE:

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ARTICOLO 8 - CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA

ARTICOLO 9 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

ARTICOLO 10 LAVORI DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 11 - CHIAMATA DEL CANDIDATO SELEZIONATO

TITOLO II

**CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA
(ART. 24, COMMI 5 E 6 DELLA L. N. 240/2010)**

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

ARTICOLO 13 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 14 - CHIAMATA DEL CANDIDATO

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEL CHIAMATO

ARTICOLO 16 - COMPITI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CHE HA DELIBERATO LA CHIAMATA.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO CHE HA DELIBERATO LA CHIAMATA.

ART 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 ed in osservanza del Codice etico, disciplina le procedure di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto prescritto dagli artt. 18, 24, commi 5 e 6, 29, comma 7, della L. n. 240/2010.
2. Il presente Regolamento, adottato e reso pubblico ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, con la conseguente inefficacia delle previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni normative emanate in materia.

ART. 2

COPERTURA FINANZIARIA

1. Fatti salvi i casi in cui gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di prima e seconda fascia siano a carico totale di altri soggetti pubblici e privati con cui siano state stipulate apposite convenzioni, l'Ateneo indice le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui al D. Lgs. n. 49/2012.
- 1 bis. Ciascun Dipartimento, entro il 31 dicembre di ogni anno, procede all'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio successivo, comunicando la relativa programmazione al Dipartimento competente in caso di proposta di settori scientifico disciplinari di responsabilità di altro Dipartimento.
2. La programmazione deve essere tale da assicurare tanto la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale quanto la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla previsione di cui all'art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010. Nell'ambito della programmazione le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professori di ruolo sono vincolate alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università del Salento.
3. Ciascun Dipartimento, nella composizione di competenza secondo la fascia nella quale deve essere effettuata la chiamata, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti dei punti organico disponibili, richiede al Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, nei settori scientifico disciplinari di propria responsabilità.

4. Ai sensi dell'art. 36, comma 7, dello Statuto, qualora il medesimo settore scientifico-disciplinare sia rappresentato in più di un Dipartimento, le proposte relative alla programmazione degli organici e le proposte di chiamata sono corredate dal parere di ciascun Dipartimento, ulteriore rispetto a quello responsabile, cui afferisca una quota pari ad almeno il quaranta per cento dei punti organico del settore scientifico-disciplinare oggetto della proposta.

È fatta salva la possibilità che più Dipartimenti interessati alla chiamata stipulino convenzioni, ai sensi dell'art. 36, comma 4, dello Statuto.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento proponente è adottata dalla maggioranza dei presenti.

6. La richiesta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, una volta che il Senato accademico abbia espresso su di essa parere.

ART. 3

TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO

1. Il reclutamento dei professori di I e II fascia può avvenire per:

- a) chiamata conseguente a procedura selettiva, disciplinata dal Titolo I del presente Regolamento;
- b) chiamata conseguente a procedura valutativa, disciplinata dal Titolo II del presente Regolamento;
- c) chiamata diretta per chiara fama, disciplinata dall'art. 1. comma 9, della L. n. 230/2005 come modificato dall'art. 29, comma 7, della L. n. 240/2010.

ART. 4

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. L'attivazione di una delle procedure di cui all'art. 3 del presente Regolamento è deliberata, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura di posti di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la copertura di posti di seconda fascia, dal Dipartimento responsabile dei Settori scientifico-disciplinari ricompresi nel Settore concorsuale in cui si intende attivare la procedura, anche su richiesta di altro Dipartimento e nei limiti della propria programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse assegnategli.

2. La delibera di cui al comma 1:

- a) contiene l'indicazione delle necessità didattiche e/o di ricerca che giustificano la proposta di copertura del posto, con riferimento esplicito e analitico alla sostenibilità e all'efficacia dell'offerta didattica e/o alla produttività scientifica dello specifico settore concorsuale, quale risulta dalle linee di programmazione triennale della ricerca di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) dello Statuto.
- b) specifica se il Dipartimento è interessato ad attivare una procedura di chiamata selettiva, valutativa, o diretta per chiara fama.
- c) è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, una volta che il Senato Accademico abbia espresso su di essa parere favorevole.

3. L'attivazione di una procedura di chiamata è preceduta da un percorso interno così articolato:

a) La proposta di attivazione di una procedura per chiamata diretta per chiara fama o valutativa o selettiva compete al Dipartimento responsabile per i Settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale interessato, nella composizione ristretta di competenza secondo la fascia nella quale deve essere effettuata la chiamata.

Nel caso di chiamata diretta per chiara fama la proposta è corredata da una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso e che faccia espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.

Nel caso di procedura valutativa o selettiva, la proposta indica in maniera specifica le necessità didattiche e/o di ricerca che la giustificano e fornisce ogni altra informazione non generica e pertinente riguardo ai risultati attesi in ordine alla sostenibilità ed all'efficienza della didattica e alla qualificazione della ricerca nel settore scientifico-disciplinare di riferimento.

b) Le proposte formulate ai sensi della lett. a) vengono organizzate secondo un giustificato ordine di priorità.

ART. 5

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI CHIAMATA

1. La delibera relativa alla proposta di chiamata, oltre alla scelta del tipo di procedura, contiene le seguenti indicazioni:

- a) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- b) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere.

2. E' richiesto in aggiunta che:

a) si diano indicazioni in ordine al numero minimo, anche differenziato per fascia e comunque non inferiore a 12, e al numero massimo di pubblicazioni presentabili. Non sono considerate pubblicazioni valutabili le note interne o i rapporti dipartimentali;

b) si espliciti l'eventuale richiesta di conoscenza linguistica del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera; si definisca in tal caso il punteggio massimo ad essa attribuibile e si individuino i criteri per accertarla, eventualmente anche attraverso l'attività didattica e/o scientifica svolta o altra documentazione idonea;

c) si indichi il punteggio massimo che la Commissione giudicatrice potrà assegnare, per ciascuno dei seguenti indicatori, con esclusione soltanto di quello o di quelli non pertinenti rispetto al settore concorsuale:

c1) intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando;

c2) qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del Candidato.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale sono utilizzati ai fini della valutazione i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: a) numero totale

delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

c3) attività di docenza universitaria, curriculare ed extracurriculare, svolta in Italia, partecipazione a Convegni nazionali in qualità di relatore o di componente del Comitato scientifico, attività di ricerca svolte in enti nazionali di riconosciuto prestigio;

c4) attività di docenza universitaria, curriculare ed extracurriculare, e attività di ricerca svolte all'estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla percentuale di prodotti con coautori internazionali, all'attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali in qualità di relatore o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all'estero nell'ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica;

c5) fellowship di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel settore;

c6) direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

c7) direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri;

c8) conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell'attività scientifica;

c9) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di imprese, consorzi e spin off, lo sviluppo, l'impiego e la commercializzazione di brevetti;

c10) responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi;

c11) partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi;

c12) attività comunque collegate all'area di ricerca, quali organizzazione di attività culturali e formative, organizzazione di convegni, conferenze, lezioni, eventi pubblici e presentazioni, gestione di musei e siti archeologici, attività conto terzi e rapporti ricerca-attività produttive;

c13) Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare la crescita di giovani studiosi.

3. Saranno altresì presi in considerazione i seguenti indicatori:

a) impegno istituzionale: assunzione di compiti specifici, quali la partecipazione alla Giunta di Dipartimento, alla Commissione paritetica, a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento, ed altro;

b) assunzione di cariche gestionali o di responsabilità.

TITOLO I

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ART.

18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

ART. 6

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE:

1. Conseguita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui ai precedenti articoli 4 e 5, si procede con l'emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, su quelli del MIUR e dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando indica:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) la fascia;

c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

d) le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere;

e) il trattamento economico e previdenziale;

f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande, comunque non inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso nel sito del MIUR;

g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;

h) il numero minimo, comunque non inferiore a 12, nonché quello massimo delle pubblicazioni che il candidato potrà trasmettere, come stabilito a norma dell'art.5, comma 2, lett. a del presente Regolamento;

i) l'individuazione degli indicatori di cui la Commissione dovrà tenere conto, stabiliti a norma dell'art. 5, comma 2, lett. c) e sotto-numeri, e comma 3 del presente Regolamento;

l) il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione per ciascuno degli indicatori di cui all'art. 5, del presente Regolamento comma 2, lett. c) e sotto-numeri, e comma 3 del presente Regolamento.

ART. 7

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione Giudicatrice è composta da tre professori di I fascia, almeno due dei quali non sono in servizio, né sono stati in servizio negli ultimi cinque anni, presso l'Università del Salento. I componenti della Commissione Giudicatrice sono selezionati tra:

a) coloro che non risultano inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell'attività di ricerca;

b) coloro che sono in possesso di un'elevata qualificazione scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente.

2. Gli eventuali componenti interni della Commissione devono essere inquadrati nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura o in subordine nel relativo settore e macro-settore concorsuale. I componenti provenienti da altri Atenei nazionali sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione.

3. Ove il Dipartimento proponente lo richieda, della Commissione possono far parte uno o più professori stranieri, che presentino i livelli di qualificazione accademica e scientifica indicati al comma 1.

4. I commissari sono designati con delibera del Consiglio di Dipartimento che li sceglie all'interno di una rosa di candidati che dichiarino la propria disponibilità e documentino il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Sono fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dal codice etico.

6. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale dell'Università e la pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

7. I curricula di tutti i componenti della Commissione sono pubblicati sul sito web di ateneo.

8. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo.

Gli esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese; i relativi oneri sono a carico dei fondi della struttura richiedente la chiamata, ove trattasi di procedure finanziate con fondi esterni; sono a carico dell'Ateneo negli altri casi.

ART. 8

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. Alla selezione possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della l. n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime;

b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della l. n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della l. n.240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero con D.M. 02.05.2011, n. 236.

2. Non possono partecipare alla procedura per la chiamata coloro i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento competente ad attivare la procedura e ad effettuare la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nonché coloro che risultino esclusi dall'applicazione dell'art. 18 l. n. 240/2010.

3. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori limiti disposti dalle previsioni normative e regolamentari in materia e dal Codice etico.

ART. 9

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. L'Ufficio competente, accertato il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, trasmette alla Commissione giudicatrice le domande pervenute, corredate degli allegati e pubblica sul sito dell'ateneo l'elenco dei candidati ed i relativi curricula.
2. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano in ruolo; in detta riunione i componenti eleggono il Presidente ed il Segretario e determinano i criteri e le modalità di svolgimento della procedura.
3. La Commissione, nella riunione di insediamento, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale previa autorizzazione del Rettore.
4. La Commissione giudicatrice con motivato giudizio analitico effettua la valutazione comparativa dei candidati e assegna un punteggio per ciascuno degli indicatori di cui all'art. 5, nella misura massima predefinita dal Dipartimento proponente e resa nota nel bando.
5. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta anche a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma, una graduatoria di merito, ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stata attivata la procedura.
6. Se la Commissione, anche a maggioranza, ritiene che nessuno dei candidati sia qualificato deve darne adeguata motivazione.
7. Dell'esito, come di tutti i verbali relativi ai lavori della Commissione, è data tempestivamente pubblicità sul sito di Ateneo dopo l'approvazione degli atti da parte del Rettore.

ART. 10

LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni dal decreto di nomina. Entro il medesimo termine trasmette all'Ufficio competente i verbali ed una relazione riassuntiva dei lavori svolti.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su indicazione del Dipartimento proponente.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a 15 giorni per provvedere ad eventuali modifiche.
5. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna agli uffici.
6. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione riassuntiva sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

ART. 11

CHIAMATA DEL CANDIDATO SELEZIONATO

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 del presente Regolamento, il Dipartimento che ha attivato la procedura propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che la Commissione ha collocato al primo posto in graduatoria o, nel caso in cui i posti messi a bando fossero più d'uno dei candidati che si siano collocati nei posti utili nella graduatoria di merito approvata dalla Commissione giudicatrice.
2. La proposta di cui al comma 1 è deliberata dal Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Qualora nel termine di cui al comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere nei 2 anni successivi alla approvazione degli atti la chiamata per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO II

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6 DELLA L. N. 240/2010)

ART. 12

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Conseguita l'approvazione della proposta di chiamata, si procede con l'emanazione, da parte del Rettore, di un bando per la procedura valutativa, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, secondo le seguenti modalità:
 - a) per la chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori a tempo determinato **ai sensi** all'art.24, c.5 della L. n. 240/2010, il Consiglio di Dipartimento proponente individua il titolare del contratto di cui al c.3, lett. b) del medesimo articolo 24, da sottoporre a valutazione, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale della procedura attivata e procede alla nomina della Commissione giudicatrice, mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. I componenti la Commissione saranno individuati tra coloro che, avendone i requisiti previsti, avranno dichiarato la propria disponibilità a seguito di Avviso pubblico emanato dagli uffici competenti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. Conseguentemente il Bando conterrà sia l'indicazione del candidato da valutare sia la Commissione deputata alla procedura valutativa.
 - b) per la chiamata, nel ruolo di professore di I e di II fascia, di professori di ruolo di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.24, c.6 della L. 240/2010, il bando dovrà contenere gli elementi di cui al c.2, art.6 del presente Regolamento. Possono partecipare alla procedura valutativa, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 240/2010 i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Università del Salento che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale della procedura attivata. Alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento proponente procede alla nomina della Commissione giudicatrice, mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di un professore di II fascia, a maggioranza

assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di un professore di prima fascia. I componenti la Commissione saranno individuati tra tutti coloro che, avendone i requisiti previsti, avranno dichiarato la propria disponibilità a seguito di Avviso pubblico emanato dagli uffici competenti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Non possono partecipare alla procedura valutativa coloro i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento competente ad attivare la procedura e ad effettuare la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 13

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è costituita da 3 professori di I fascia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.
2. Almeno uno dei professori designati non è in servizio presso l'Università del Salento e non lo è stato negli ultimi 5 anni.
3. I commissari sono designati con delibera del Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dall'Art. 7 del presente Regolamento.
4. Ove il Dipartimento proponente lo richieda, della Commissione possono far parte uno o più professori stranieri, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.
5. Sono fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dal codice etico.
6. Dopo la designazione dei componenti della Commissione si osservano le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 4 e seguenti del presente Regolamento.
7. La procedura si svolge secondo quanto previsto dagli Artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

ART. 14

CHIAMATA DEL CANDIDATO

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, il Dipartimento che ha attivato la procedura propone al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la chiamata del candidato o dei candidati risultati vincitori.

ART. 15

OBBLIGHI DEL CHIAMATO

1. Il chiamato nei 3 anni successivi alla presa di servizio è tenuto a presentare annualmente al Dipartimento che ha deliberato la sua chiamata una relazione particolareggiata sull'attività didattica e sull'attività di ricerca svolte.
2. La relazione sull'attività di ricerca verrà inviata anche al Sistema di Qualità dell'Ateneo e conterrà un'informazione particolareggiata di tutti gli elementi che consentano di verificare se ed in che misura egli abbia contribuito a determinare un miglioramento apprezzabile del posizionamento, in ambito nazionale e internazionale, dell'ateneo del settore scientifico

disciplinare cui appartiene, sulla base dei criteri che ispirano la VQR, la Sua-Rd e di quelli definiti dal Sistema di qualità dell'Ateneo.

3. Sulla base delle rilevazioni annuali della customer satisfaction effettuate dal Presidio di qualità sarà possibile valutare l'apporto individuale del chiamato al miglioramento della qualità della didattica.

ART. 16

COMPITI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CHE HA DELIBERATO LA CHIAMATA.

1. Il Direttore del Dipartimento che ha deliberato la chiamata al termine del triennio presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'esito delle verifiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento nell'arco del triennio.

ART. 17

RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO CHE HA DELIBERATO LA CHIAMATA.

1. Ove dalle verifiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento risulti che la chiamata non ha prodotto i risultati attesi in ordine al miglioramento della qualità della didattica e all'incremento della qualità della produzione scientifica, il Dipartimento che ha attivato la procedura e deliberato la chiamata, subirà, in sede di assegnazione di punti organico nella programmazione triennale successiva, una decurtazione della propria dotazione di punti organico.